

Regione Lombardia

DECRETO N° 13540

Del 13.11.2007

Identificativo Atto n. 1225


DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

INFLUENZA AVIARIA; PIANO DI VACCINAZIONE DI EMERGENZA; MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL D.D.S N° 1491/07

L'atto si compone di 29 pagine
di cui 26 pagine di allegati,
parte integrante.





Il Dirigente della Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali

RICHIAMATO il D.D.S. n. 1491 del 19 febbraio 2007 "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia –Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06";

VISTE:

- la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio "relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE"
- la Decisione 2006/437/CE "che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio"
- la Decisione 2007/638/CE "relativa alla vaccinazione d'emergenza in Italia contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità"

CONSIDERATO che la vaccinazione di emergenza, associata ad adeguate misure di biosicurezza, si è rilevata efficace nel ridurre la diffusione del virus influenzale, in particolare nelle aree ad alta densità avicola;


RILEVATO che in Lombardia, le aree ad alta densità avicola sono rappresentate in particolare da alcuni comuni delle province di Brescia e di Mantova di cui all'Allegato I del D.D.S. 1491/07


RITENUTO di modificare l'Allegato A del D.D.S. 1491/07, integrandolo con una specifica sezione contenente le norme da attuare nelle zone dove si effettua la vaccinazione di emergenza;

RITENUTO, al fine di rendere uniforme in Lombardia le modalità di attuazione del Piano di Vaccinazione di Emergenza, di modificare il D.D.S. n. 1491 del 19 febbraio 2007 "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia –Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06"; integrandolo con la parte di cui alla sezione H, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO che il presente atto entra immediatamente in vigore e di darne la massima diffusione mediante pubblicazione sul B.U.R.L. e sul sito WEB della D.G.Sanità

VISTA la lr.16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;






Regione Lombardia

DECRETA

1. di modificare il il D.D.S. n. 1491 del 19 febbraio 2007 "Linee guida per la prevenzione e il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia –Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06"; integrandolo con la sezione H, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare le modalità di applicazione del Piano di Vaccinazione di Emergenza, di cui alla sezione H del presente decreto e di renderle obbligatorie in tutta la regione Lombardia;
3. di dare atto che il presente Decreto entra immediatamente in vigore e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.Sanità.

Il Dirigente della Struttura
Programmazione veterinaria e rapporti internazionali
(Mario Astuti)



SEZIONE H

Programma di vaccinazione di emergenza

Dal 1997 al 2005, le aree densamente popolate di avicoli (DPPA) in nord Italia (Regione Lombardia e Regione Veneto) sono state interessate da numerose ondate epidemiche di influenza aviaria (AI) dei sottotipi virali H5 e H7.

Il più grave episodio si è verificato nel periodo 1999-2001 quando il virus a alta patogenicità H7N1 causò la morte o l'abbattimento di oltre 16 milioni di volatili e comportò notevoli danni economici a livello produttivo nazionale.

Sulla base di queste esperienze, una politica di abbattimento non può essere a lungo attuata per il controllo di re-emergenze o nuove introduzioni di virus influenzali nelle aree densamente popolate.

Per sostenere misure di controllo e di eradicazione è stata sviluppata una strategia di vaccinazione d'emergenza basata sull'utilizzo di un vaccino eterologo e sul test discriminatorio (DIVA).

Al momento attuale sono stati implementati in Italia due programmi di vaccinazione d'emergenza, il primo nel 2000 a seguito del ripresentarsi del virus sottotipo H7N1 a bassa patogenicità dopo l'eradicazione del virus HPAI, e la seconda nel 2002-2003 successivamente all'introduzione del virus LPAI sottotipo H7N3 da reservoir selvatici nel pollame domestico presente nelle stesse aree densamente popolate.


L'attuazione della vaccinazione richiede l'attivazione di un programma di monitoraggio intensivo sia negli allevamenti vaccinati sia in quelli non sottoposti a vaccinazione, tale programma comprende i controlli sugli animali sentinella non vaccinati presenti in gruppi vaccinati.

La vaccinazione d'emergenza associata a adeguate misure di restrizione per il controllo dei focolai di LPAI è stata efficace nella riduzione della diffusione del virus dell'influenza aviaria in aree a alta densità di popolazione avicola, e eventualmente può essere un valido supporto all'eradicazione dell'infezione. In presenza di focolai a bassa patogenicità del sottotipo H7N3, fu valutato l'impatto della vaccinazione sull'incidenza dei focolai a bassa patogenicità, tenendo in considerazione la stessa popolazione avicola prima e dopo la vaccinazione d'emergenza. Come indice di efficacia è stato calcolato l'indice riproduttivo di base (R) dell'infezione dell'influenza aviaria prima e dopo l'inizio della campagna di vaccinazione. Il parametro R rappresenta la media dei nuovi casi generati, in una popolazione sensibile, da un soggetto/allevamento infetto durante il periodo di infezione. Rappresenta una stima della diffusione dell'infezione all'interno di una data popolazione/area.

Un valore di R inferiore a 1 sta a indicare che l'infezione si estinguerà per l'incapacità del soggetto/allevamento infetto di generare un nuovo caso. Al contrario, un valore di R superiore a 1 indica la possibile diffusione dell'infezione in una data popolazione/area.

Considerando il periodo di tempo prima e dopo la vaccinazione d'emergenza, è stata osservata una diminuzione del valore R da 2.9 (Intervallo di Confidenza 95%: 2.3 – 3.9) a 0.6 (Intervallo di Confidenza 95%: 0.5 – 0.7). La riduzione di R si è manifestata con un sensibile calo dell'incidenza settimanale del livello di infezione.

Nel febbraio 2004, l'individuazione di un virus LPAI sottotipo H5N3 in un allevamento rurale situato nell'area densamente popolata costantemente interessata dalle precedenti epidemie, ha dimostrato l'evidenza del continuo rischio di introduzione di nuovi ceppi di influenza aviaria



nella popolazione avicola. Sulla base di tale evidenza, è stato attivato un piano di vaccinazione d'emergenza utilizzando vaccini bivalenti (H5 – H7). Nel settembre 2004, un ulteriore focolaio di H7N3 si è verificato in un allevamento di tacchini da carne in un'area ristretta della zona di vaccinazione (provincia di Verona).

Una situazione analoga è stata osservata nel 2005, quando un'epidemia sostenuta dal sierotipo H5N2 si verificò in allevamenti vaccinati di tacchini da carne in Lombardia. Queste due ultime epidemie hanno coinvolto principalmente allevamenti di tacchini vaccinati, dove la vaccinazione non era stata correttamente attuata nell'allevamento per motivi sanitari. Come conseguenza, risultava insufficiente la protezione immunitaria degli animali nelle vicinanze della fine del periodo produttivo. Questa esperienza ha dimostrato che, sebbene non sia possibile impedire l'introduzione del virus dell'influenza negli allevamenti di tacchini vaccinati (le ovaiole vaccinate non sono mai state coinvolte), la diffusione dell'infezione è stata contenuta e la gestione dei focolai si è conclusa favorevolmente in tempi brevi rispetto all'epidemia precedente, con una notevole riduzione delle perdite economiche. (Tabella 1)

Tabella 1: Italia (2000-2005): caratteristiche dell'epidemia LPAI nel pollame domestico .

Epidemia	Durata dell'epidemia (in mesi)	n.totale di focolai	N. di focolai negli allevamenti di tacchini vaccinati
2000- 2001a	7.2	78	1
2002- 2003a	11.6	388	88
2004ab	2.8	28	27 c
2005b	1.1	15	13 d

a vaccinazione d'emergenza con vaccino monovalente eterologo H7

b vaccinazione preventiva con vaccino bivalente eterologo H5/H7

c 17 allevamenti vaccinati una o due volte, invece di tre volte come programmato

d tutti gli allevamenti vaccinati una sola volta

Regione	Provincia	Commune	Data della conferma	Tipologia produttiva	N di volatili	LPAI virus sottotipo
Veneto	VE	Santa Maria diSala	24/05/2007	Allevamento rurale (anatre, tacchini ovaiole, etc.)	960	H7N3
Veneto	RO	Fiesso Umbertiano	19/07/2007	Svezizzatore (uccelli ornamentali)	2139	H7



Basilicata	PZ	Ruoti	31/07/2007	Allevamento rurale (polli, tacchini, oche)	51	H7
Emilia Romagna	RA	Lugo di Romagna	14/08/2007	Allevamento da riproduzione (oche e anatre) - free range	12150	H5N2
Emilia Romagna	RA	Conselice	17/08/2007	Svezatore (anatre, broilers, ovaiole)	215	H7
Emilia Romagna	RA	Lugo di Romagna	21/08/2007	Svezatore (faraone, broilers)	4700	H7
Lombardia	BS	Paderno Franciacorta	22/08/2007	Tacchini da carne	10000	H7N3
Lombardia	BS	Paderno Franciacorta	22/08/2007	Tacchini da carne	15000	H7
Lombardia	BG	Filago	24/08/2007	Allevamento hobbystico (uccelli ornamentali)	1446	H7
Lombardia	CR	Volongo	27/08/2007	Tacchini da carne	7898	H7
Lombardia	BS	Coccaglio	31/08/2007	Tacchini da carne	11697	H7
Lombardia	BG	Rogno	03/09/2007	Svezatore	4157	H7N3
Lombardia	MN	Castel Goffredo	07/09/2007	Svezatore	22600	H7


Tabella 2 – Focolai di LPAI confermati in Italia a partire dal 24 maggio 2007 al 07 Settembre

Situazione epidemiologica attuale 2007.

A partire dalla fine di maggio 2007, 13 focolai LPAI sostenuti da un virus dell'influenza aviaria tipo A si sono verificati in Italia. Di questi, otto si sono verificati in allevamenti rurali o in aziende di svezatori che vendono animali a allevamenti rurali e a allevamenti hobbystici.

In data 22 agosto 2007 un virus LPAI sottotipo H7N3 è stato isolato da un allevamento di tacchini da carne situato nel comune di Paderno Francia-Corta, in provincia di Brescia (Regione Lombardia). Dal 22 al 7 settembre 2007 altri 3 allevamenti di tacchini da carne infetti (LPAI) sono stati identificati nella stessa Regione. Inoltre, il 14 agosto 2007 un virus LPAI del sottotipo H5N2 è stato isolato in un allevamento da riproduzione all'aperto di oche e anatre in Regione Emilia-Romagna.

Il gene HA di questo ceppo virale non risulta filogeneticamente correlato (93.2% di omologia) al virus H5N2 che ha causato nel 2005 l'epidemia in Regione Lombardia, mentre presenta un



elevato grado di omologia (98.5%) con i virus H5N2 isolati in Germania nel 2005 da uccelli acquatici selvatici.

L'analisi filogenetica eseguita sul gene HA indica che il gene HA del virus isolato nei tacchini in Lombardia fa parte del lineaggio Eurasiatico dei virus H7 e che risulta identico al virus isolato nel focolaio di Rogno (100% di omologia). Entrambi i virus risultano strettamente correlati (HA omologia 99.8%) con il virus LPAI H7N3, isolato il 19 luglio 2007 in un focolaio di Fiesso Umbertino, in provincia di Rovigo (Regione Veneto). Sulla base delle sequenze HA e NA, questi due isolati non risultano strettamente correlati con il virus precedentemente isolato nel corso di un focolaio in un allevamento rurale lo scorso maggio in Provincia di Venezia (Regione Veneto).

L'omologia dell'HA e della NA risulta rispettivamente del 94.5% e 93.5%.

Analogamente, tutti questi virus H7N3 LPAI isolati nel 2007 risultano non correlati con il virus H7N3 che ha causato l'epidemia nel 2002-2004 in Italia.

Piano di vaccinazione d'emergenza nelle aree densamente popolate della Regione Lombardia e Veneto

L'introduzione del virus LPAI nel settore industriale dell'allevamento di tacchini può essere attribuito alla precedente circolazione del virus negli allevamenti rurali e hobbistici. Questa situazione implica che il virus può continuare a circolare nel settore amatoriale e essere reintrodotta nelle aree densamente popolate nonostante si attui una politica di eradicazione negli allevamenti intensivi di pollame. Pertanto, risulta imprescindibile sviluppare una strategia di controllo d'emergenza, indirizzata primariamente al contenimento della replicazione virale tramite una riduzione della suscettibilità degli animali e della diffusione del virus, inoltre per ridurre la probabilità che il virus muti in un virus HPAI.

Una nuova introduzione di un ceppo LPAI in un'area densamente popolata, nella quale numerosi allevamenti di avicoli sono molto vicini tra di loro e funzionalmente correlati, richiede l'applicazione di stringenti misure di controllo associate a un programma di vaccinazione della popolazione sensibile, nel rispetto di protocolli e schemi standardizzati. Come chiarito precedentemente, le finalità della strategia di vaccinazione si identificano nella riduzione della suscettibilità dei volatili e nella diminuzione della pressione del virus nell'ambiente, aumentando in questo modo da un lato la quantità di virus necessaria a determinare un'infezione in un allevamento di pollame e dall'altro diminuendo la quantità di virus eliminata nell'ambiente. La combinazione di questi due fattori associati a misure di restrizione, biosicurezza e un programma appropriato di sorveglianza può portare a una significativa riduzione della pressione infettante nell'ambiente, e pertanto supportare le misure di eradicazione. Questa tesi vale principalmente nei tacchini da carne (che hanno dimostrato di essere molto sensibili) e negli altri volatili a "lunga vita" che rappresentano le specie bersaglio per la vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria.

Oltre a ciò, la possibilità di utilizzare una strategia basata sulla vaccinazione eterologa (H7N1 o H7N4) permetterebbe, tramite l'applicazione di un idoneo test discriminatorio, di differenziare tra volatili e allevamenti vaccinati/non esposti e vaccinati/esposti, permettendo così l'immediata identificazione di allevamenti di pollame infetti indipendentemente dall'attuazione della vaccinazione.



Negli allevamenti interessati devono essere vaccinati tutti i soggetti dell'allevamento ad eccezione di un numero definito di animali sentinella, adeguatamente individuati per distinguerli dai soggetti vaccinati, e distribuiti in tutti i reparti dell'allevamento. Il numero di animali sentinella per allevamento dovrà essere pari almeno all'1% dell'effettivo e, in ogni caso, non inferiore a 100 soggetti. In ogni capannone dovranno essere presenti almeno 100 sentinelle.

Le ditte interessate devono comunicare all'IZS di Legnaro (PD) e alla ASL competente il programma vaccinale e qualsiasi sua variazione utilizzando la modulistica dedicata (Mod. A e Mod. C).

I veterinari devono richiedere al CREV l'autorizzazione al ritiro e somministrazione del vaccino tramite il Mod. B. La vaccinazione deve essere obbligatoriamente attuata secondo lo schema riportato in Allegato VI e applicando le linee guida di cui all'Allegato VII

A seguito di evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica il Ministero della Salute, sentito il Centro Nazionale di Referenza, può modificare gli schemi vaccinali previsti nel succitato Allegato VI.

5. Piani di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei programmi di vaccinazione

Sulla base del numero totale di allevamenti vaccinati, viene estratto, con criteri di casualità e con stratificazione per comune ed eventualmente per specie animale, un numero di allevamenti sottoposti a profilassi immunizzante che garantisca l'individuazione di almeno un gruppo non immunizzato se la prevalenza di tali aziende è $\geq 10\%$, con un livello di confidenza del 95%. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno 20 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. I campioni saranno esaminati per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale presso gli IZS di Padova o di Brescia.

Negli animali vaccinati i controlli dovranno essere effettuati secondo il seguente schema: nei tacchini da carne:

- il primo controllo 21 giorno dopo il secondo intervento vaccinale,
- il secondo a 90-100 giorni per i maschi e al carico per le femmine
- il terzo per i maschi al carico


nelle galline ovaiole e capponi:

- il primo controllo un mese dopo la seconda vaccinazione
- i successivi controlli, ogni 4 mesi

Il monitoraggio in oggetto è effettuato, dal Veterinario Ufficiale o da un veterinario incaricato e i campioni di materiale biologico devono essere inviati alla competente sezione dell'IZS utilizzando il Mod. D.

6. Piani di controllo e monitoraggio nella zona di vaccinazione per valutare l'evoluzione della situazione epidemiologica

In tutti gli allevamenti vaccinati devono essere prelevati, dal Veterinario ufficiale o da un Veterinario incaricato, 10 campioni di sangue dalle sentinelle (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è $\geq 30\%$) con le modalità di cui alla lettera a dell'Allegato IX. Tali campioni di siero saranno sottoposti alla ricerca degli anticorpi mediante prova di inibizione dell'emoagglutinazione, o altra prova sierologica per la ricerca dell'antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA) Se necessario, potrà essere impiegato anche il test discriminatorio per la ricerca degli anticorpi anti-N1 (iFA-test). Al momento dell'esecuzione dei prelievi per il monitoraggio sierologico, il veterinario deve inoltre effettuare un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomi riferibili alla malattia;



Il riscontro di positività sierologiche negli allevamenti vaccinati dovrà essere seguito dall'esecuzione di opportuni accertamenti sierologici e/o virologici su materiale patologico prelevato in accordo con quanto previsto dal manuale diagnostico.

Tutti gli esami di laboratorio previsti dal presente piano di vaccinazione devono essere effettuati presso i laboratori degli IZS di Brescia o di Padova.


Negli allevamenti non vaccinati devono essere adottate le misure di controllo ed effettuate le azioni di monitoraggio di cui alla lettera b dell'Allegato IX

I campioni di materiale biologico devono essere inviati alla competente sezione dell'IZS utilizzando il Mod. D.


7. Misure per la movimentazione di pollame e uova da e verso le Zone di Vaccinazione

I. Nella zona di vaccinazione, di cui all'Allegato I, si applicheranno le seguenti misure:

- a) Verifica dell'identificazione, a cura del Servizio veterinario dell'A.S.L., di tutte le aziende che detengono volatili;
- b) ricorso, a cura dei detentori, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;
- c) controllo delle movimentazioni all'interno della zona come specificato al presente punto;
- d) accasamento di volatili sottoposti a vaccinazione, autorizzato, con le modalità di cui al DDS 1491/07, dal Servizio veterinario territorialmente competente, esclusivamente in allevamenti che soddisfano i requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari e manageriali e di cui al DDS 1491/07. L'accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchini da carne deve inoltre avvenire nel rispetto delle regole di cui al DDS 1491/07
- e) separazione funzionale fra gli allevamenti situati nell'area di vaccinazione e gli allevamenti di volatili di specie sensibili siti in altre aree territoriali, attraverso l'adozione delle misure di cui all'allegato XIII. Tale separazione dovrà essere garantita dai produttori che operano nelle aree di vaccinazione;
- f) I veicoli o i mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o altri volatili in cattività, uova o carni di pollame nel contesto del presente piano di vaccinazione sono sottoposti senza indugio, dopo l'utilizzo, a una o più operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48 della direttiva 2005/94/CE.
- g) compilazione e corretta tenuta del registro di bordo di cui all'Allegato XX da parte dei trasportatori che operano nelle aree di vaccinazione;
- h) divieto di uscita e di introduzione di volatili di specie sensibili dalle/nelle aziende di allevamento di tipo intensivo. **L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al presente punto h), può autorizzare:**
 - **la movimentazione di pulcini di un giorno a condizione che:**
 - originino da uova da cova conformi alle disposizioni del successivo punto "k" e "m"
 - siano trasportati direttamente dall'incubatoio d'origine ad aziende in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui al DDS 1491/07;
 - nel caso i pulcini di un giorno siano nati da uova provenienti da allevamenti di riproduttori vaccinati, sul certificato sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario, dovranno essere riportate le date di vaccinazione e il tipo di vaccino utilizzato
 - inoltre, se destinati agli scambi intracomunitari, non devono essere vaccinati



- **la movimentazione di pollame** destinato all'accasamento in allevamenti siti nelle zone di vaccinazione, purché:
 - sia accasato in allevamenti/capannoni in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario
 - laddove sia previsto dal programma di vaccinazione, essere vaccinato nella azienda di destino: in questo caso, prima di essere sottoposto a profilassi immunizzante, deve essere effettuato un prelievo, da parte del Veterinario Ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e di 10 tamponi tracheali,
- **la movimentazione di pollastre/allievi vaccinate**, purché destinate ad un allevamento/capannone da produzione sito nell'area di vaccinazione, nel quale non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario e sottoposte, con esito favorevole alla esecuzione regolare degli accertamenti sanitari previsti alla lettera a, punti 2 e 4 dell'Allegato IX
- **la movimentazione di volatili di allevamenti, o unità produttive** per le ovaiole per la produzione di uova da consumo, **non vaccinati** situati all'interno dell'area di vaccinazione, e destinati ad allevamenti sia dell'area di vaccinazione, sia di zone (nazionali/comunitarie) situate al di fuori dell'area di vaccinazione è subordinata a:
 - esecuzione regolare, con esito negativo, degli accertamenti sanitari previsti alla lettera b dell'Allegato IX
 - esecuzione, con esito favorevole, di un'ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti l'inizio del carico;
 - accasamento in un allevamento/capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario
- **Immissione a fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio di selvaggina cacciabile da penna proveniente fuori zona di vaccinazione**: può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell'ASL a condizione che gli animali originino da allevamenti in cui negli ultimi 15 giorni almeno 10 capi della partita siano stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del del virus dell'influenza aviaria. Il documento di accompagnamento (modello 4 unificato) deve riportare la seguente dicitura: "Animali testati con esito negativo ai sensi della nota prot. n. 608/IA/3450 del 17 settembre 2003" ed ha validità corrispondente alla cadenza dei controlli sierologici previsti. L'esito favorevole dei controlli di cui al presente punto deve essere garantito, prima dell'immissione a fini di ripopolamento, anche su volatili introdotti da Paesi comunitari e terzi.
- **La selvaggina cacciabile da penna allevata in aziende situate all'interno della zona di vaccinazione** può essere movimentata in ambito nazionale per l'immissione a fine di ripopolamento e/o a scopo venatorio esclusivamente se:
 - non è vaccinata ;
 - gli animali originano da allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus dell'influenza aviaria. Il documento di accompagnamento (modello 4 unificato) deve riportare la seguente dicitura: "Animali testati con esito negativo ai sensi della nota prot. n. 608/IA/3450 del 17 settembre 2003" ed ha validità corrispondente alla cadenza dei controlli sierologici previsti dal presente paragrafo.



- **la movimentazione di pollame degli allevamenti di svezzamento situati nell'area di vaccinazione e destinato agli allevamenti rurali e/o fiere/mercati situati anche sul territorio nazionale alle seguenti condizioni:**
 - non essere vaccinato;
 - essere sottoposto, con esito favorevole, ai controlli previsti alla lettera b, punto 5 dell'Allegato IX
 - la rintracciabilità dei volatili movimentati nell'ambito degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti (filiera avicola rurale) deve essere garantita con la rigorosa applicazione delle specifiche norme di conduzione di cui al DDS 1491/07
- i) *trasporto diretto* agli allevamenti di destinazione, in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui al DDS 1491/07
- j) *invio al macello*:

per i tacchini destinati al macello il carico di tutti gli animali dell'allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni. Il mancato rispetto del termine previsto comporterà:

 - il sequestro dell'allevamento;
 - l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici a cadenza bisettimanale;
 - nel caso di accertata positività alle prove sopra elencate verranno applicate le misure previste in caso di conferma ufficiale. Se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L. 218/88.

Nel caso di volatili vaccinati nei confronti dell'influenza aviaria, questi devono essere trasportati direttamente ad un impianto designato dall'autorità competente, situato all'interno o all'esterno delle zone di vaccinazione (nazionali e comunitarie). **La concessione, da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L., delle autorizzazioni per il trasporto dei volatili degli allevamenti vaccinati verso impianti di macellazione situati all'interno della stessa o in ambito nazionale/comunitario e comunque autorizzati è subordinata a:**

- essere stato sottoposto con esito favorevole agli accertamenti sanitari previsti dal piano di monitoraggio (allegato IX) e ai controlli previsti alla lettera a punto 4 dell'Allegato IX
- trasporto dei volatili destinati al macello con automezzi che siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni viaggio e che trasportino una singola partita di animali destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto.

Per quanto attiene le modalità di invio al macello degli animali verso impianti presenti sul territorio nazionale (e preventivamente designato dall'autorità sanitaria regionale), i Servizi veterinari dovranno garantire che:

1. la spedizione dagli animali vaccinati avvenga previo accordo telefonico tra i Servizi veterinari delle ASL interessate;
2. l'attestazione sanitaria di scorta riporti, a seconda del caso, una delle seguenti indicazioni:
 - "volatili vaccinati con vaccino monovalente";
 - "volatili vaccinati con vaccino bivalente";



Per il carico degli animali devono essere rispettate, inoltre, le seguenti norme sanitarie:

- il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento;
- le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;
- le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio;
- le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego;


k) l'autorità regionale competente consente l'uscita dagli allevamenti ubicati nella zona di vaccinazione, di:

- uova da cova verso incubatoi siti anche nel territorio nazionale e comunitario purché:
 - siano disinfettate, così come i relativi imballaggi, prima di lasciare l'azienda con un metodo approvato dalla Autorità competente
 - siano destinate direttamente ad un incubatoio, che assicuri la rintracciabilità delle partite mediante la registrazione dell'azienda d'origine delle uova e dell'azienda di destinazione dei pulcini di un giorno nati da tali uova;
 - provengano da allevamenti di riproduttori, vaccinati o non vaccinati, che siano stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, agli accertamenti sanitari previsti alla lettera a e b dell'Allegato IX
 - nel caso le uova provengano da riproduttori vaccinati, sul certificato sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario siano riportate le date di vaccinazione e il tipo di vaccino utilizzato
- uova da consumo purché:
 - destinate direttamente ad un centro di imballaggio. Il trasporto delle uova deve essere effettuato con utilizzo di imballaggi a perdere o contenitori lavabili e disinfettabili;
 - destinate a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) 852/2004;
 - provengano da allevamenti di ovaiole, vaccinati o non vaccinati, che siano stati regolarmente sottoposti, con esito negativo, agli accertamenti sanitari previsti alla lettera a e b dell'Allegato IX;

l) negli incubatoi presenti nelle zone di vaccinazione è consentita:

l'introduzione di uova da cova provenienti da allevamenti localizzati al di fuori dell'area di vaccinazione, purché:


- trasportate direttamente dall'azienda di produzione;
- previa disinfezione delle uova e dei relativi imballaggi;
- sia garantita la rintracciabilità;
- l'uscita di pulcini di un giorno per l'accasamento in allevamenti situati nel territorio nazionale e/o comunitario purché siano rispettate le condizioni previste al **presente punto 7**, lettera h, primo trattino



- m) La movimentazione di pollame vivo e di uova trasportate da aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'interno della zona di vaccinazione è consentita alle seguenti condizioni:
- le uova da cova devono:
 - i) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;
 - ii) essere rintracciabili nell'incubatoio;
 - le uova sono trasportate:
 - i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere o contenitori disinfettabili e lavabili e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente, oppure
 - ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dal capitolo II dall'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;
 - i pulcini di un giorno devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;
 - il pollame vivo deve:
 - i) essere accasato in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame e dove sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario;
 - ii) essere vaccinato nell'azienda di destinazione, laddove ciò sia previsto dal programma di vaccinazione;
 - il pollame da macello è inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.
- n) i certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame, uova da cova di pollame e pulcini di un giorno devono recare la seguente dicitura: "le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2007/638/CE"
- o) Le carni dei volatili vaccinati nei confronti dell'influenza aviaria, per poter essere commercializzate nel territorio nazionale/comunitario devono provenire da pollame che deve:
- i. essere stato vaccinato con un vaccino conforme alla strategia DIVA
 - ii. essere stato sottoposto con esito favorevole agli accertamenti sanitari previsti dal piano di monitoraggio (allegato IX) e ai controlli previsti alla lettera a punto 4 dell'Allegato IX
 - iii. siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni della presente disposizione
 - iv. siano inviati direttamente ad un macello designato dall'autorità competente e macellati immediatamente dopo l'arrivo.
- Il responsabile dell'impianto di macellazione deve garantire che gli automezzi e le gabbie siano lavati e disinfettati con l'impiego di un disinfettante idoneo. A tal fine deve essere predisposto e inserito nel manuale di autocontrollo del macello un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario.

8. Movimentazione di lettiera di pollame da e verso le Zone di vaccinazione

E' vietato di spostare, spandere e trasportare, letame o lettiera di pollame senza preventiva autorizzazione che sarà subordinata al rispetto delle norme di cui all'Allegato XI.



9.Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili da e verso le aree sottoposte al programma di vaccinazione comporta, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche:

- il sequestro dell'allevamento;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 16 del D.L. 9 luglio 2003, n° 225;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di controlli virologici e sierologici per l'influenza aviaria a cadenza quindicinale per 3 volte consecutive;

Se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L. 218/88)



Allegato I


Zone da sottoporre a vaccinazione per influenza aviaria

Regione Lombardia

Provincia	Comune	Porzione
BS	ACQUAFREDDA	
BS	ALFIANELLO	
BS	BAGNOLO MELLA	
BS	BASSANO BRESCIANO	
BS	BORGOSATOLLO	
BS	BRESCIA	SUD A4
BS	CALCINATO	SUD A4
BS	CALVISANO	
BS	CAPRIANO DEL COLLE	
BS	CARPENEDOLO	
BS	CASTENEDOLO	SUD A4
BS	CIGOLE	
BS	DELLO	
BS	DESENZANO DEL GARDA	SUD A4
BS	FIESSE	
BS	FLERO	
BS	GAMBARA	
BS	GHEDI	
BS	GOTTOLENGO	
BS	ISORELLA	
BS	LENO	
BS	LONATO	SUD A4
BS	MANERBIO	
BS	MILZANO	
BS	MONTICHIARI	
BS	MONTIRONE	
BS	OFFLAGA	
BS	PAVONE DEL MELLA	
BS	PONCARALE	
BS	PONTEVICO	
BS	POZZOLENGO	SUD A4
BS	PRALBOINO	
BS	QUINZANO D'OGLIO	
BS	REMEDELLO	



BS	REZZATO	SUD A4
BS	SAN GERVASIO BRESCIANO	
BS	SAN ZENO NAVIGLIO	
BS	SENIGA	
BS	VEROLANUOVA	
BS	VEROLAVECCHIA	
BS	VISANO	
MN	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	
MN	CAVRIANA	
MN	CERESARA	
MN	GOITO	
MN	GUIDIZZOLO	
MN	MARMIROLO	
MN	MEDOLE	
MN	MONZAMBANO	
MN	PONTI SUL MINCIO	
MN	ROVERBELLA	
MN	SOLFERINO	
MN	VOLTA MANTOVANA	



Schemi vaccinali

Per tutte le specie e le tipologie produttive del presente piano di vaccinazione è necessario che venga rispettato un intervallo minimo di tre settimane tra gli interventi vaccinali. La somministrazione del vaccino anti-influenzale deve essere effettuata evitando di miscelare lo stesso ad altri presidi immunizzanti.

All'inizio della campagna di vaccinazione, l'esecuzione delle operazioni di vaccinazione verranno attuate in accordo con le seguenti indicazioni:

- verranno vaccinate almeno una volta le **galline ovaiole** in deposizione accasate in allevamenti che attuano il tutto pieno/tutto vuoto almeno di capannone e che non sono vicine alla fine del periodo produttivo (macellazione entro 31/01/08);
- i **tacchini da carne femmina** di 50-60 giorni di età e i **tacchini maschi** di 70-80 giorni di età dovranno essere vaccinati almeno una volta. Tacchini di età superiore non verranno vaccinati;
- i **capponi** accasati da non oltre 60 gg. I capponi di età superiore non verranno vaccinati

Successivamente devono essere rispettati i seguenti schemi:**→ Tacchini da carne**

1° intervento: 30 - 45 giorni

2° intervento: 60 - 80 giorni

→ Capponi

una sola vaccinazione: 60 - 80 giorni

→ Ovaiole per la produzione di uova da consumo

- Pollaio di svezzamento all'interno dell'area di vaccinazione:
 - 1° intervento 30 - 45 giorni
 - 2° intervento 105 -120 giorni
- Pollaio di svezzamento all'esterno dell'area di vaccinazione:
 - 1° intervento 16 settimane (all'accasamento)
 - 2° intervento 22 settimane

A seconda dell'andamento dei titoli sierologici è possibile prevedere una rivaccinazione delle ovaiole per la produzione di uova da consumo in deposizione



Linee guida per l'esecuzione della campagna di vaccinazione

L'autorità competente organizza e coordina la campagna di vaccinazione provvedendo a:


a) stilare ed aggiornare la lista di:

- allevamenti da sottoporre a vaccinazione,
- degli allevamenti vaccinati,
- degli allevamenti che non devono essere vaccinati,
- delle dosi di vaccino acquisite,
- delle dosi vaccinali e del materiale distribuito,

b) compilare ed aggiornare un registro degli allevamenti da ispezionare e testare (sia vaccinati, sia non vaccinati), in cui devono essere riportati i risultati degli esami diagnostici;

c) distribuire del vaccino – Il vaccino deve essere distribuito da un centro di distribuzione appositamente istituito. I Servizi veterinari dell'Az-ULSS competenti per territorio provvedono, se necessario, alla fornitura e distribuzione di siringhe, aghi, disinfettanti, camici e stivali a perdere;

d) individuare ed istruire i vaccinatori – La vaccinazione può essere eseguita dai detentori dei volatili o da squadre di vaccinatori che devono essere accuratamente istruiti ed operare sotto la responsabilità del veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato. Ogni singolo allevamento deve essere dotato di strumentazione dedicata. Particolare attenzione va posta all'adozione di rigorose norme igieniche in entrata ed uscita dagli allevamenti, al fine di evitare la diffusione del virus da parte dei vaccinatori.



Trasporto e spandimento della pollina

Su tutto il territorio in oggetto devono trovare costante e puntuale applicazione le seguenti misure:

- a) Lo spandimento a fini agronomici delle lettiere e della pollina deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) Al termine del ciclo di allevamento o, per gli allevamenti a ciclo continuo, a cadenza prestabilita, qualora i test di laboratorio previsti siano risultati negativi, il Servizio veterinario autorizzerà lo smaltimento della pollina e lettiere;
- c) Negli allevamenti infetti o sieropositivi lo smaltimento della pollina e delle lettiere dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'allegato II del DPR 656/96;
- d) Gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere sottoposti a vigilanza da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio;
- e) Il trasporto della pollina deve essere effettuato con automezzi a tenuta ed il carico deve essere adeguatamente coperto, al fine di evitare lo spargimento di tale materiale durante il trasporto;
- f) Nell'area oggetto del piano di vaccinazione la raccolta della pollina deve essere effettuata esclusivamente con automezzi che operano nell'area di interesse;
- g) Gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere dotati di attrezzature idonee per il lavaggio e la disinfezione delle strutture dello stabilimento e degli automezzi in uscita;
- h) Gli automezzi per il trasporto della pollina devono essere lavati e disinfettati prima del carico o dopo lo scarico negli impianti di cui al precedente punto g) e, in ogni caso, prima della loro uscita da detti stabilimenti;
- i) Gli automezzi di cui al precedente punto h) devono essere scortati da un attestato di avvenuta disinfezione presso lo stabilimento di partenza.



Allegato XIII**Separazione funzionale tra allevamenti della zona di vaccinazione e allevamenti di altre aree**

- a) I titolari dei mangimifici devono garantire che il trasporto di mangime destinato agli allevamenti avicoli siti nella zona di vaccinazione sia effettuato con automezzi che operano, nella stessa giornata, esclusivamente nell'area in oggetto, che il mangime sia consegnato senza che vi sia frazionamento del carico in più allevamenti e che al termine delle operazioni l'automezzo rientri direttamente al mangimificio. Gli stessi titolari devono inoltre garantire che gli automezzi per il trasporto del mangime siano lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto;
- b) Il trasporto di volatili, con l'esclusione dei pulcini di un giorno, se destinati ad allevamenti che applicano il tutto pieno – tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva, e delle uova, sia da cova che da consumo, deve essere effettuato con automezzi che operano, nella stessa giornata, esclusivamente nell'area in oggetto. Gli automezzi devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono inoltre trasportare una singola partita di uova destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- c) La raccolta di carcasse e rifiuti dagli allevamenti deve essere effettuata con automezzi che operano esclusivamente nell'area in oggetto, senza che siano eseguiti carichi consecutivi in più allevamenti. Gli automezzi devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico;
- d) Gli automezzi destinati alla raccolta di avanzi e rifiuti dai macelli devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono inoltre trasportare una singola partita destinata ad un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto. Tali rifiuti devono essere destinati ad impianti che garantiscono il trattamento termico di sicurezza;
- e) Gli automezzi per il trasporto degli animali, delle uova e del mangime devono essere muniti di un attestato di avvenuta disinfezione presso lo stabilimento di partenza. Il Dirigente del competente Servizio veterinario può formalmente incaricare personale, anche delle ditte interessate, ad assicurare l'espletamento delle operazioni suddette.



Allevamenti presenti nell'area di vaccinazione

a) Monitoraggio negli allevamenti vaccinati

1. Allevamenti di tacchini da carne

In tutti gli allevamenti di tacchini da carne vaccinati devono essere effettuati controlli sanitari con le seguenti modalità e tempistiche:

→ femmine :

- a 45-50 giorni dall'accasamento
- prima dell'invio alla macellazione

→ maschi:

- a 45-50 giorni dall'accasamento
- a 90-100 giorni dalla accasamento
- prima dell'invio alla macellazione

Se necessario, verranno prelevati 20 campioni di da animali vaccinati per essere testati con il test discriminatorio (IFA-test).

Il Veterinario ufficiale al momento del prelievo dovrà sottoporre i volatili vaccinati a un'ispezione clinica in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e un esame clinico delle sentinelle presenti in allevamento.

2. Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra e capponi:

A metà ciclo devono essere effettuati 10 prelievi di sangue dagli animali sentinella. Se necessario, verranno prelevati 20 campioni da animali vaccinati per essere testati con il test discriminatorio (IFA-test).

3. Allevamenti da riproduzione e di ovaiole


Precedentemente alla prima movimentazione (circa 10 gg prima) di uova da cova e da consumo, e successivamente ogni 30 giorni, il Veterinario ufficiale deve effettuare i seguenti controlli:

- un'ispezione clinica delle galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (o uova da cova) presenti in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e una esame clinico delle sentinelle presenti in allevamento;
- 10 prelievi di sangue dagli animali sentinella. Se necessario, verranno prelevati 20 campioni da animali vaccinati per essere testati con il test discriminatorio (IFA-test).

4. Movimentazione di animali vaccinati

Per la movimentazione dei volatili vaccinati verso allevamenti situati all'interno dell'area di vaccinazione o per la movimentazione verso impianti di macellazione, il Veterinario ufficiale deve effettuare i seguenti controlli:

- verifica dei parametri produttivi e sanitari dell'allevamento;
- un'ispezione clinica in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e una esame clinico dei volatili nelle 72 ore precedenti la spedizione con particolare attenzione agli animali sentinella;
- prelievo dei seguenti campioni:
 - animali vaccinati: 20 campioni di sangue da sottoporre a test discriminatorio nelle 72 ore precedenti la spedizione;
- nel caso in cui i campioni esaminati ai sensi dei precedenti punti non fossero favorevoli, dovranno essere prelevati anche i seguenti campioni:
 - animali sentinella : 20 tamponi tracheali/oro-faringei e 20 tamponi cloacali e 20 campioni di sangue da sottoporre alla ricerca degli anticorpi mediante prova di inibizione dell'emoagglutinazione o altra prova sierologica per la ricerca dell'antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA), nelle 72 ore precedenti la spedizione.



b) Monitoraggio negli allevamenti non vaccinati1. Allevamenti da riproduzione e di ovaiole in fase pollastra

A metà ciclo devono essere effettuati 10 prelievi di sangue dagli animali presenti in ogni unità produttiva

2. Allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e allevamenti di riproduttori

Precedentemente alla prima movimentazione (circa 10 gg prima) di uova da cova e da consumo, e successivamente ogni 30

giorni, il Veterinario ufficiale dovrà effettuare i seguenti controlli:

- un'ispezione clinica delle galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (o uova da cova) non vaccinate presenti in ogni unità produttiva, tale controllo comprenderà una valutazione della loro storia clinica e un esame clinico in particolare degli animali con sintomatologia;
- dovranno essere effettuati 10 prelievi di sangue dagli animali presenti in ogni unità produttiva

3. Allevamenti di anatre e oche

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni due mesi con prelievo di 20 campioni di sangue per l'esame sierologico.

4. Allevamenti di struzzi

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni due mesi con prelievo di 10 campioni di feci per l'esame virologico.

5. Allevamenti di svezzamento

Le aziende interessate devono essere sottoposte ad ispezione ufficiale almeno una volta ogni 45 giorni con prelievo di 10 campioni di sangue per l'esame sierologico. Qualora nell'azienda di svezzamento siano presenti anatre, il veterinario ufficiale provvede, con la medesima cadenza, all'esecuzione di 10 tamponi tracheali/oro-faringei e 10 campioni di sangue per l'esame virologico e sierologico



INFLUENZA AVIARE: PROGRAMMA DI VACCINAZIONE DI EMERGENZA

Al: - Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria
(inviare: via fax allo 049-8830268 o
via posta: via dell'Università, 10
35020 Legnaro PD)

e p.c. - Alla Direzione Regionale per la Prevenzione Regione Veneto

- Al Dirigente dell'Unità Organizzativa Veterinaria
Direzione Generale Sanità Regione Lombardia

**Oggetto: RICHIESTA PER IL RITIRO E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO PER
INFLUENZA AVIARE**

Il sottoscritto dr.
nato a il
medico veterinario iscritto all'ordine di
con n° d'iscrizione chiede di essere autorizzato al ritiro ed
alla somministrazione del vaccino per influenza aviare .

Recapito: - Telefonico:
- Fax:
- E-mail:

Data:

In fede,

Timbro e firma



COMUNICAZIONE VARIAZIONI PROGRAMMA DI VACCINAZIONI PER INFLUENZA AVIARE

DITTA _____ VETERINARIO RESPONSABILE _____

AZIENDA IN CUI VENGONO EFFETTUATE VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI VACCINAZIONE:				
Asi	Codice Aziendale	Denominazione Azienda	Comune	Specie/ind.Prod.

INTERVENTO VACCINALE VARIATO: I intervento II Intervento III Intervento

TIPO DI VARIAZIONE: N CAPI ACCASATI ⇒ Nuovo numero di capi accasati _____

VARIAZIONE DATA INTERVENTO ⇒ Nuova data intervento vaccinale ____/____/____

ANNULLAMENTO INTERVENTO VACCINALE ⇒ Data intervento vaccinale annullato ____/____/____

NUOVO PROGRAMMA DI VACCINAZIONE

Scheda da compilare se la variazione implica una modifica delle date dei successivi interventi vaccinali nel rispetto di quanto descritto dal PVE

Data I intervento	Data II intervento	Data III intervento

VARIAZIONI NUMERO DOSI DA CONSEGNARE _____ (indicare il nuovo numero complessivo di dosi necessarie per tutti gli interventi)

MOTIVO VARIAZIONE PROGRAMMA VACCINAZIONE (specificare in modo dettagliato)

.....

.....

.....

FIRMA VETERINARIO



LUOGO PRELIEVO

In allevamento
 Al macello:
 Denominazione stabilimento macellazione _____ cod. _____
 Comune. _____ Prov. _____ ASL _____
 Altro _____

ANAMNESI CLINICA

Specie animale	Data inizio sintomi	Sintomi	% mortalità	dal/al
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

IDENTIFICAZIONE CAMPIONI

N. capannone	Specie animale	Tipo materiale prelevato	N campioni	Tipo ricerca	
				Anticorpi	Virus
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE: _____

Timbro e Firma del Veterinario

